

IL NUOVO CONTO ENERGIA

Una sintesi esplicativa su:

1. LE DEFINIZIONI IMPORTANTI
2. CHI PUO' BENEFICIARE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
3. I REQUISITI IMPORTANTI PER ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
4. COME PROCEDERE PER ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
5. TARIFFE INCENTIVANTI E PREMI PER CASI PARTICOLARI
6. PREMI PER IMPIANTI ABBINATI AL RISPARMIO ENERGETICO
7. ULTERIORI BENEFICI LEGATI AL RITIRO E VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
8. CUMULABILITA' CON ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE
9. MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE
10. LIMITE MASSIMO DELLA POTENZA ELETTRICA DI TUTTI GLI IMPIANTI CHE POSSONO OTTENERE LE TARIFFE INCENTIVANTI

A cura dell'ing. Fulvio Sassi, esperto di energie rinnovabili ed amministratore unico della:

Tecno - Proget s.r.l.

Sede legale: Via della Cava, 7 - 20050 LESMO (MI)

Sede amministrativa e stab.: via Brodolini, 4/6 - 20049 CONCOREZZO (MI)

Cap. soc.: €uro 52.000,00 i. v. - Cod. fisc./p. I.V.A.: 12024220159 - Reg. Imprese: Milano n.° 49548 / 97 - R.E.A. Milano: 1520456

Tel.: ++39 039 6886153

Fax: ++39 039 6908981

www.tecno-proget.it

E-mail: teprog@tin.it

Cell.: 335 6287536 - 335 6294477

Tecno - proget s.r.l. è impegnata nello sviluppo del fotovoltaico dal 2000

1. LE DEFINIZIONI IMPORTANTI

Rif.to: Art. 2, comma 1

- a) Impianti fotovoltaici "non integrati". Quando i moduli fotovoltaici sono installati:
- a terra
 - e se non rientranti nelle altre 2 successive tipologie
- b) Impianti fotovoltaici "parzialmente integrato". Quando i moduli fotovoltaici sono installati:
- su tetti piani e terrazze dotate di balaustra perimetrale se la quota, riferita all'asse mediano dei moduli, è inferiore all'altezza minima della balaustra
 - su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti se posizionati in modo complanare alla superficie di appoggio, senza la sostituzione dei materiali costituenti la superficie di appoggio stessa
 - su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline e tettoie se posizionati in modo complanare alla superficie di appoggio, senza la sostituzione dei materiali costituenti la superficie di appoggio stessa
- c) Impianti fotovoltaici "con integrazione architettonica". Quando i moduli fotovoltaici:
- sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica
 - insieme ad i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
 - sostituiscono il materiale trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminamento naturale degli ambienti interni all'edificio
 - sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere Acustiche
 - costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d'illuminazione urbana
 - insieme ad i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole
 - sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
 - sostituiscono o integrano i vetri di finestre
 - costituiscono gli elementi strutturali di persiane
 - costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti

2. CHI PUO' BENEFICIARE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

Rif.to: Art. 3, comma 1

Possono beneficiare delle tariffe del conto energia:

- Persone fisiche
- Persone giuridiche (le varie tipologie di società)
- Soggetti pubblici
- Condomini di unità abitative e/o di edifici

3. I REQUISITI IMPORTANTI PER ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

Rif.to: Art. 4, comma 2, 3, 4, 7, 8,

- a) La potenza nominale degli impianti deve essere maggiore di 1 kWp. Non esiste quindi limite superiore di potenza
- b) Gli impianti devono entrare in esercizio in data successiva al giorno in cui entra in vigore la Delibera che A.E.E.G. (l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) deve emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto sul Nuovo Conto Energia, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. (è già in vigore essendo stato pubblicato sulla G.U. n.° 45 del 19/02/07).
- c) Gli impianti devono essere collegati alla rete elettrica ed il punto di connessione deve essere unico
- d) I componenti devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 1 e non è possibile utilizzare componenti usati in altri impianti. Possono quindi essere usati moduli e/o inverter non nuovi solo nel caso in cui gli stessi non siano mai stati installati in altri impianti.

- e) Anche impianti esistenti possono beneficiare delle nuove tariffe, a condizione che siano stati realizzati tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG e che non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite coi decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della sopracitata Delibera dell'AEEG.
- f) Le modalità di erogazione delle tariffe e/o premi saranno fissati fra 60 giorni nella delibera dell'A.E.E.G.

4. COME PROCEDERE PER ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

Rif.to: Art. 5, comma 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

- a) S'inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia elettrica) il progetto preliminare dell'impianto richiedendo la connessione alla rete, precisando, nel caso di impianto con potenza compresa tra 1 e 20 kWp, se ci si vuole avvalere del servizio di "scambio sul posto" per l'energia elettrica prodotta (ovvero non sostenere il costo di acquisto dell'energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall'impianto fotovoltaico).
- b) A impianto ultimato si trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori.
- c) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto si deve inoltrare al G.S.E. (Gestore del Sistema Elettrico - ex G.R.T.N.):
 - la richiesta di concessione della tariffa incentivante
 - la documentazione finale di entrata in esercizio (Allegato 4 del Decreto)
- d) Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al titolare dell'impianto ("soggetto responsabile") la tariffa riconosciuta.
- e) Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni enti speciali, etc.) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, non serve il Procedimento Unico (previsto dal art. 12. comma 4 D.lgs n.° 387 del 29/12/2003), ma basta la Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.). Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, questo provvedimento sostituisce il Procedimento Unico.
- f) Impianti aventi potenza inferiore a 20 kWp non sono considerati impianti industriali e di conseguenza non sono soggetti alla verifica ambientale, a meno che non si trovino in aree protette.
- g) Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto.

5. TARIFFE INCENTIVANTI E PREMI PER CASI PARTICOLARI

Le seguenti tariffe si applicheranno agli impianti entrati in esercizio dalla data successiva all'emanazione della Delibera dell'AEEG, il cui provvedimento dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tariffe base con validità di 20 anni successivi all'entrata in esercizio e costanti nel periodo riferimento art. 6 comma 1 e comma 2				
Per entrata in esercizio entro 31/12/2008				
	potenza nominale dell'impianto P (kW)	impianto non integrato	impianto parzialmente integrato	impianto con integrazione architettonica
A)	1 - 3	0,400	0,440	0,490
B)	3 - 20	0,380	0,420	0,460
C)	> 20	0,360	0,400	0,440
Per entrata in esercizio nel 2009				
A)	1 - 3	0,392	0,431	0,480
B)	3 - 20	0,372	0,412	0,451
C)	> 20	0,353	0,392	0,431
Per entrata in esercizio nel 2010				
A)	1 - 3	0,384	0,423	0,471
B)	3 - 20	0,365	0,403	0,442
C)	> 20	0,346	0,384	0,423

Tariffe incrementate del 5% per:				
Coloro che impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che permette di acquisire il titolo di "autoproduttore" (Dlgs. n.° 79 del 16/03/99 art. 2 comma 2), <u>con riferimento al solo impianto fotovoltaico</u>				
Tariffe con validità di 20 anni successivi all'entrata in esercizio e costanti nel periodo riferimento art. 6 comma 4 lettera a)				
Per entrata in esercizio entro 31/12/2008				
	potenza nominale dell'impianto P (kW)	impianto non integrato	impianto parzialmente integrato	impianto con integrazione architettonica
A)	1 - 3			
B)	3 - 20	0,399		
C)	> 20	0,378		
Per entrata in esercizio nel 2009				
A)	1 - 3			
B)	3 - 20	0,391		
C)	> 20	0,370		
Per entrata in esercizio nel 2010				
A)	1 - 3			
B)	3 - 20	0,383		
C)	> 20	0,363		

Tariffe incrementate del 5% per:				
- scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche				
- impianti con integrazione architettonica per la sostituzione di coperture di eternit o contenenti amianto in edifici a destinazione agricola				
- impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente < 5000 abitanti				
Tariffe con validità di 20 anni successivi all'entrata in esercizio e costanti nel periodo riferimento art. 6 comma 4 lettere b), c), d)				
Per entrata in esercizio entro 31/12/2008				
	potenza nominale dell'impianto P (kW)	impianto non integrato	impianto parzialmente integrato	impianto con integrazione architettonica
A)	1 - 3	0,420	0,462	0,515
B)	3 - 20	0,399	0,441	0,483
C)	> 20	0,378	0,420	0,462
Per entrata in esercizio nel 2009				
A)	1 - 3	0,412	0,453	0,504
B)	3 - 20	0,391	0,432	0,473
C)	> 20	0,370	0,412	0,453
Per entrata in esercizio nel 2010				
A)	1 - 3	0,403	0,444	0,494
B)	3 - 20	0,383	0,424	0,464
C)	> 20	0,363	0,403	0,444

Le tariffe incrementate del 5% sono valide solo per un'unica applicazione, ovvero non sono cumulabili fra loro.

6. PREMI PER IMPIANTI ABBINATI AL RISPARMIO ENERGETICO

Rif.to Art. 7, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Sono applicabili a impianti che operano in regime di "scambio sul posto".

- Si redige un attestato di qualificazione energetica(*) per l'edificio su cui è già installato o s'intende installare l'impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell'edificio.
- Si effettuano gli interventi (già indicati nell'attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10%, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati.
- Si inviano al G.S.E. entrambe le certificazioni (del prima e del dopo intervento) per chiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
- Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30%.
- In caso di ulteriore intervento di riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria è possibile richiedere un adeguamento del premio con le medesime modalità precedentemente descritte, fermo restando il limite massimo del 30%.
- La cessione dell'immobile comporta anche la cessione dell'impianto fotovoltaico. Il compratore acquisisce quindi il titolo a sfruttare l'incentivo in Conto Energia, beneficiando della tariffa incentivante come pure dell'eventuale premio.
- Se l'impianto fotovoltaico viene realizzato su edifici di nuova costruzione, la cui realizzazione già seguono criteri di risparmio energetico, il premio è dato nella misura del 30% del premio che si otterrebbe secondo i criteri prima descritti, a condizione che i consumi energetici

dell'edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell'All. C, comma 1, Tab. 1 del Dlgs n.° 192 del 19/08/05.

(*) verrà sostituito dall'attestato di certificazione energetica dall'entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, art. 6 comma9 Dlgs n.° 192 del 19/08/05

7. ULTERIORI BENEFICI LEGATI AL RITIRO E VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA PRODotta DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Rif.to Art. 8, comma 1, 2, 3,

Alla tariffa incentivante ed al premio riconosciuto su tutta l'energia prodotta, si devono aggiungere gli ulteriori benefici economici derivanti da:

- per impianti al di sotto dei 20 kWp se si è scelta la disciplina di scambio sul posto (ovvero non sostenere il costo di acquisto dell'energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall'impianto fotovoltaico), i cui benefici proseguono anche dopo i 20 anni di diritto alla tariffa incentivante.
- per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l'energia prodotta, qualora immessa in rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica, ovvero venduta sul mercato con le modalità e condizioni fissate dall'AEEG.

8. CUMULABILITA' CON ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE

Rif.to Art. 9, comma 1, 2, 3, 4

- E' possibile usufruire dell'incentivo e/o del premio nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitali e/o in conto interessi inferiori il 20% del costo dell'investimento. Le scuole pubbliche e paritarie di qualunque ordine e grado e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi (senza la limitazione del 20%) sia dell'incentivo e del premio in conto energia.
- Non è possibile cumulare la tariffa incentivante e/o il premio con:
 - I certificati verdi
 - I titoli di efficienza energetica (D.lgs 79/1999 e D.lgs 164/2000)
- Non è possibile cumulare la tariffa incentivante e/o il premio per gli impianti:
 - realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010;
 - Per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (L. 289/2002)

9. MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE

Rif.to Art. 10, comma 1,

AEEG entro 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto del Nuovo Conto Energia, deve emanare provvedimento che aggiorni le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione della tariffa incentivante e del premio, rispetto alle condizioni del precedente Conto Energia.

10. LIMITE MASSIMO DELLA POTENZA ELETTRICA DI TUTTI GLI IMPIANTI CHE POSSONO OTTENERE LE TARIFFE INCENTIVANTI

Rif.to Art. 13, comma 1, 2

Il limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere la tariffa incentivante è di **1200 MW**

Ma oltre questi avranno diritto alla tariffa incentivante e/o al premio tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi dalla data in cui verrà raggiunto il primo limite di 1200 MW, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet. Tale termine di 14 mesi è elevato a 24 per impianti di soggetti pubblici.

Tecno - Proget s.r.l.

Sede legale: Via della Cava, 7 - 20050 LESMO (MI)

Sede amministrativa e stab.: via Brodolini, 4/6 - 20049 CONCOREZZO (MI)

Cap. soc.: Euro 52.000,00 i. v. - Cod. fisc./p. I.V.A.: 12024220159 - Reg. Imprese: Milano n.° 49548 / 97 - R.E.A. Milano: 1520456

Tel.: ++39 039 6886153

Fax: ++39 039 6908981

www.tecno-proget.it

E-mail: teprog@tin.it

Cell.: 335 6287536 - 335 6294477

Tecno - proget s.r.l. è impegnata nello sviluppo del fotovoltaico dal 2000